



## Panoramica del nuovo Accordo

Il 24 maggio 2025 entra in vigore il nuovo **Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119. Approvato il 17 aprile 2025, questo accordo sostituisce e unifica i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016.

Il nuovo Accordo ridisegna l'intero sistema formativo in ambito sicurezza e introduce nuove regole per tutti i soggetti aziendali coinvolti: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature e addetti.

**Nota Bene:** Non rientrano nel nuovo Accordo (restano regolamentati da norme specifiche):

- RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Addetti antincendio
- Addetti al primo soccorso
- Lavori in quota e ponteggi

## Principali novità per figura aziendale



### Datori di Lavoro

**Corso base:** 16 ore per tutti + 6 ore aggiuntive per chi opera in cantieri

**Per chi svolge ruolo di RSPP:** corso aggiuntivo di 8 ore

**Moduli aggiuntivi per settori specifici:**

- 12 ore per pesca
- 16 ore per agricoltura/chimico
- 16 ore per edilizia (Ateco 41, 42, 43)

**E-learning:** ammesso solo per il modulo base da 16 ore

**Attenzione:** I Datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP devono frequentare il modulo base da 16 ore (+ 6 se cantieri) entro il 23 maggio 2027.



### Aggiornamenti

**Datori con incarico RSPP:** ogni 5 anni, 8 ore

**Datori (non RSPP):** ogni 5 anni, 6 ore

**Lavoratori:** ogni 5 anni, 6 ore

**Preposti:** ogni 2 anni, 6 ore

**Spazi confinati / Attrezzature:** ogni 5 anni, 4 ore con prova pratica

**Se gli attestati scadono:**

Se l'aggiornamento manca da meno di 10 anni, il credito resta valido dopo l'aggiornamento. Oltre i 10 anni, bisogna rifare il corso abilitante.

I lavoratori dovranno essere prima formati e solo dopo potranno essere adibiti al lavoro.



### Lavoratori

**Quando:** Formazione da erogare alla costituzione del rapporto di lavoro (eliminato il termine dei 60 giorni)

**Formazione generale:** 4 ore (credito permanente)

**Formazione specifica:**

- 4 ore (rischio basso)
- 8 ore (rischio medio)
- 12 ore (rischio alto)



### Preposti

**Durata corso:** 12 ore (in precedenza 8 ore)

**Aggiornamento:** 6 ore ogni 2 anni (in precedenza 5 ore)

Il corso per preposti può essere frequentato previo superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori.

**Attenzione:** L'aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.



### Operatori in ambienti confinati

Il corso viene disciplinato per la prima volta sia nella durata che nei contenuti:

- **Durata:** 12 ore in presenza
- **Aggiornamento:** quinquennale di 4 ore in presenza con prova pratica

**Importante:** I corsi di formazione spazi confinati effettuati prima del 24/5/2025 restano validi se i contenuti sono conformi ai nuovi programmi (anche se le ore frequentate erano inferiori).



### Nuove abilitazioni attrezzature

Introdotta la formazione obbligatoria anche per:

- **Carriponte:** 4 ore teoria + 6/7 ore pratica
- **Caricatori per movimentazione materiali (CMM):** 4+4 ore
- **Macchine raccogli frutta (CRF):** 4+4 ore

**Attenzione:** Formazione da concludere entro il 23 maggio 2026

## Scadenze importanti

**24 maggio 2025**

Entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni


**23 maggio 2026**

Termine per frequentare corsi secondo le vecchie regole  
Scadenza per completare la formazione sulle nuove attrezzature (carriponte, CMM, CRF)

**23 maggio 2027**

Termine ultimo per i Datori di lavoro (non RSPP) per frequentare il modulo base da 16 ore (+ 6 se cantieri)

## Confronto ore di formazione Datori RSPP



### Codici ATECO: cambia la classificazione

Anche se il nuovo accordo fa riferimento ai codici ATECO 2007, dal 1° aprile 2025 sono in vigore i codici ATECO 2025.

Si invita a fare riferimento alla **tabella di raccordo ISTAT** per garantire la corretta classificazione.

### ⚠️ Avviso importante

Le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e agli adempimenti formativi descritti in questa circolare **non rientrano nelle competenze del consulente del lavoro**.

Si invitano pertanto le aziende a mettersi in contatto con le rispettive società di consulenza sulla sicurezza per verificare la propria posizione e pianificare tempestivamente gli interventi formativi necessari in conformità con il nuovo Accordo Stato-Regioni.

**La presente circolare ha esclusivamente valore informativo e non costituisce consulenza in materia di sicurezza sul lavoro.**